Zeitschrift: L'educatore della Svizzera italiana : giornale pubblicato per cura della Società degli amici dell'educazione del popolo

Band: 24 (1882)

Heft: 22

Heft

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Anno XXIV. 14 Novembre 1882. N. 22

L'EDUCATORE

DELLA SVIZZERA ITALIANA

GIORNALE PUBBLICATO PER CURA DELLA SOCIETÀ DEGLI AMICI DELL'EDUCAZIONE DEL POPOLO

SOMMARIO: L'articolo 27 della Costituzione federale e la Conferenza del sig. Droz. — Necrologio sociale: *Giovanni Battista Pioda.* — Rettifiche

L'articolo 27 della Costituzione federale e la Conferenza del sig. Droz.

La Società degli Amici dell'Educazione del Popolo nell'ultima sua riunione annuale in Locarno, con voti unanimi prendeva questa risoluzione: « Ritenuto che il perfezionamento della Scuola « popolare è la più solida garanzia dell'educazione nazionale e « della libertà, l'Assemblea fa voti che l'Autorità federale sia « posta in grado di dar piena esecuzione all'articolo 27 della « Costituzione federale, ed eccita il popolo ticinese a non farsi « istrumento di cieca resistenza nella votazione del 26 novembre, « e respingere le fallaci suggestioni che lo spirito di parte gli « presenta sotto le forme del *Referendum* ».

A dimostrare la convenienza e la giustezza di tale risoluzione, ed affinchè ogni cittadino possa con chiarezza di giudizio pronunziare nelle assemblee del 26 corrente mese il suo voto su così importante argomento, crediamo opportuno riprodurre il tenore della rinomata conferenza tenuta recentemente alla Chaux-de-Fonds dal signor consigliere federale Droz. Tutti i giornali hanno riconosciuto il merito distinto di quella conferenza, e lo stesso *Journal de Génève*, così riservato nelle sue apprezzazioni, disse essere impossibile di esporre con maggior chiarezza, moderazione e tatto la questione che ora è all'ordine

del giorno e che già altre volte l'eminente oratore trattò colla più coscienziosa lealtà.

Ora ecco come il signor Droz premesso che il suo scopo non è di appassionare ma d'illuminare e convincere i suoi uditori, entra a discorrere dell'oggetto che deve essere risolto colla votazione del 26 novembre.

« A giudicarne dal fracasso che si fa, si direbbe che in quel giorno noi dobbiamo pronunciare sia sull'art. 27 della Costituzione federale, sia sopra una legge scolastica completa. Ma in realtà non è questione di sapere se l'art. 27 sia buono o cattivo, nè se rimarrà, si o no, nella Costituzione federale. Qualunque sia l'esito della votazione popolare, l'articolo scolastico non se ne troverà menomamente modificato; dopo come prima le autorità federali avranno il dovere di eseguirlo, le popolazioni quello di osservarlo.

« Non si tratta nemmeno di pronunciarsi sopra dei programmi che sono opere individuali, studii preliminari come i loro medesimi autori ne fanno fede, e che in ogni caso sono ben lungi dal poter essere convertiti in legge. Si rassicurino i cittadini che quei programmi hanno spaventati: fino a che da tali abbozzi sorta un progetto di legge qualsiasi, si dovrà ancora passare per molte trafile e molti vagli. Poi le Camere federali dovranno statuire. Poi finalmente il popolo svizzero è là; a lui spetta l'ultima parola e certamente ei non si lascierà imporre una legge cattiva od inapplicabile.

« Per ora dunque, non sta in ciò il vero oggetto della contesa. Il campo della votazione popolare è molto ristretto: esso si limita ad un semplice decreto in tre articoli, il decreto del 14 giugno. Esaminando attentamente questo decreto si vedrà ch'esso prescrive tre cose:

1° Che un'inchiesta debba aver luogo;

2° Che una tale inchiesta abbia per iscopo speciale una legislazione da farsi;

3° Che è creato un posto di segretario della pubblica istruzione.

Ecco tutto ciò che v'ha nel decreto.

Riprendiamo ciascuno di questi punti e vediamo in qual misura essi giustifichino la levata di scudi fatta lor contro.

« Avantutto l'inchiesta. Ma è un diritto che le Autorità federali già possiedono quello d'informarsi direttamente dello stato delle scuole elementari nella Svizzera? È anzi un dovere, poichè la Costituzione federale prescrive che « la Confederazione deve prendere le misure necessarie contro i Cantoni i quali non soddisfacessero ai loro obblighi scolastici ». Ora, per sapere se i Cantoni sono in regola, bisogna bene andar a guardare in casa loro, ed è ciò che noi abbiamo già fatto a parecchie riprese, p. es. ad Appenzello Int. ed a Lucerna. Sarebbe mai la paura di questa inchiesta che spinge a votare contro il decreto? Si temerebbe forse di lasciar fare la luce su certe cose che si vorrebbe poter nascondere? Comunque sia, il rifiuto del decreto non cambierà nulla al diritto costituzionale e le inchieste continueranno ad aver corso, nei limiti del necessario.

» La prospettiva di una legge federale, ecco il secondo punto del decreto, ed è quello certamente che provocò la maggiore opposizione. Per vero dire, avrei preferito non si fosse parlato di legge nel decreto. Non era necessario, nè le proposte del Consiglio federale ne facevano menzione. Il diritto di fare una legge non può derivare che dalla Costituzione, non punto da un decreto legislativo. Se tale diritto esiste non era il caso di farlo riconsacrare, ma si correva sicuramente contro le resistenze di quanti contestano che l'art. 27 permetta una legge d'esecuzione.

« Ma ormai il decreto contiene ciò, nè è più possibile a nessuno di modificarlo. Se per motivi d'opportunità avrei preferito un'altra redazione, ci tengo però a dire ben alto che non vi vedo una ragione di rifiuto. Esaminerò dopo se la Confederazione ha sì o no il diritto di legiferare sulla pubblica istruzione: per il momento, mi limito a porre questa domanda: il decreto venendo respinto, ne risulterà un cambiamento qualsiasi nel diritto costituzionale? Nessuno affatto. Il rifiuto potrà forse significare che il popolo non vuole una legge, sopratutto nelle circostanze attuali, ma non potrà fare che l'art. 27 non esista, e la competenza di interpretarlo apparterrà sempre in prima linea all'Assemblea federale, salvo che il popolo sovrano manifesti poi il suo dissenso, conforme ne ha il mezzo e la possibilità. La questione di sapere se la Confederazione ha il diritto di legiferare non sarà dunque seppellita definitivamente col

rifiuto del decreto, poichè è da esso indipendente, e potrà sempre venir ripresa come una questione d'interpretazione dell'art. 27.

« Un esempio spiegherà ancor meglio questo pensiero: il popolo ha respinto non ha guari con enorme maggioranza la legge sulle epidemie. Nessuno pensa di certo a ripescar quella legge dagli abissi dove s'è sprofondata. Ma ne consegue forse che il diritto dell'Assemblea federale di fare una legge sulle epidemie sia naufragato insieme a quel progetto? Nemmeno per sogno.

« Il terzo punto del decreto è la creazione di un posto di segretario coll'onorario di 6,000 franchi. Tale dispositivo venne attaccato sotto pretesto che bisogna opporsi all'aumento continuo della burocrazia, e rimproverando i grossi stipendii dei funzionari della Confederazione. Sono nemico al pari di chicchessia d'una burocrazia superflua e seccante che discredita le migliori istituzioni. Ma perchè vi sono o vi possono essere in qualunque amministrazione dei funzionari privi di tatto e di garbo, si può egli conchiudere che *tutti* i funzionari siano necessariamente cattivi e debbano essere soppressi?

« È di moda in certe sfere di dire il maggior male possibile della Confederazione e suoi agenti. Le parole tiranni, despoti, proconsoli si ripetono a proposito di tutto e con una passione veramente rattristante. Ma dove son dunque questi despoti e questi proconsoli che scorrazzano per i Cantoni trattandoli da baliaggi? Io li cerco invano, a meno che si vogliano così chiamare gli utilissimi funzionari delle poste e dei telegrafi, o gli ispettori delle fabbriche. Ne conoscete voi altri che meritino tali epiteti? In fatto d'ispettori federali, io conosco anche quelli delle arginature e delle foreste, che hanno il compito di vegliare acciocchè gli abitanti delle alte regioni cessano d'esser causa di terribili disastri pei loro Confederati del piano. Ma se questi Ispettori si presentano colla legge in una mano, tengono coll'altra un bel sacco di danaro che rende i loro ordini più gradevoli all'orecchio e più facili di esecuzione.

« Quanto agli stipendii federali, comprendo ch'essi possano sembrare esorbitanti a certe popolazioni. V'hanno paesi in Isvizzera dove un reddito di 3000 franchi vi pone addirittura fra gli agiatissimi. Ma tutto è relativo, e per chi conosce le condizioni d'esistenza nelle nostre città, a Berna specialmente,

la carezza eccessiva degli alloggi, dei viveri, delle imposte, 6,000 franchi non equivalgono certo a 3,000 in molte altre parti della Svizzera.

« Ammettiamo che il decreto sia respinto, ne verrà forse che la Confederazione non possa spendere 6,000 franchi all'anno per inchieste scolastiche? Mai più. L'Assemblea federale avrà sempre il diritto di accordare a tal uopo dei crediti anche superiori; solamente si sarà perduto il beneficio d'un segretario permanente, occupantesi delle sue mansioni con cognizione di causa, con tatto e continuità, che risparmierà molte incertezze ed insieme molto tempo e denaro.

« Ecco dunque ciò che v'ha nel decreto: ecco a che servirebbe il suo rifiuto: si avrebbe semplicemente impedito di creare un posto utile; ma nulla, assolutamente nulla, si sarebbe mutato al diritto delle autorità federali di fare delle inchieste, nè al loro diritto di legiferare per quanto questo diritto già esiste, nè finalmente al loro diritto di decretare delle spese per fare inchieste in materia scolastica.

« Ed allora, a che giova il rifiuto? Evidentemente, gli avversari sistematici dell'articolo 27 sperano con ciò d'impedirne l'esecuzione; e non mancherebbero di pretendere più o meno che il rifiuto significa la volontà del popolo di respingere qualunquessia intervento della Confederazione nella scuola. Io sono al pari di chiunque rispettoso della volontà popolare. Ma, lo dichiaro francamente: fino a tanto che questa volontà non sia manifestata con la soppressione formale dell'art. 27, fino allora noi avremo il dovere di eseguirlo, e l'eseguiremo.

II.

Nella seconda parte della sua applauditissima Conferenza, l'egregio Consigliere federale metteva in rilievo come l'art. 27 non venisse introdotto nella Costituzione senza lotte vivaci:

« Gli autori dei primi progetti di riforma avevano dimenticato l'istruzione del popolo. Avevano pensato a tutti gli interessi materiali: militare, ferrovie, banche, arginature, rimboscamenti, diritto civile; avevano persino manifestato una giusta sollecitudine per gli uccelli insettivori e la selvaggina delle Alpi, per il bestiame e per i pesci. Ma avevano agito come un padre-famiglia che si occupasse d'alloggiare comodamente tutti i suoi ospiti, lasciando fuor della porta i proprii figliuoli.

« Il popolo svizzero pensò lui a riparare la dimenticanza. « Come, si disse, in una repubblica democratica, in uno Stato dove ogni cittadino, con la sua scheda in mano, è re, in un paese dotato del *referendum*, si penserà solo alle faccende di benessere materiale, e si lascierà da banda la questione vitale: l'educazione di questo sovrano dalle seicentomila teste, l'istruzione delle future madri destinate al nobile compito di allevare una nazione che sappia rimaner degna della libertà? No, ciò non può essere! » E petizioni in massa partirono dal popolo, ed i costituenti dovettero cedere. Gli uni cedettero con piacere, gli altri più o meno contro voglia; altri infine non hanno ancor potuto rassegnarvisi.

« Questo dispositivo non è necessario, si pretendeva: la Confederazione non ha bisogno d'intervenire nella scuola; i Cantoni fanno già il loro dovere; tutti sono curanti dello sviluppo delle loro scuole, ma i loro bisogni sono diversi; lasciate che s'organizzano liberamente e sarà meglio ».

« Or bene, malgrado simili obbiezioni, l'articolo 27 venne giudicato necessario — e con ragione — sia dall'Assemblea federale che l'introdusse nella Costituzione, sia dal popolo e dai Cantoni, che a grandissima maggioranza votarono la riforma.

« Ma convien essere giusti. La discussione in seno alle Camere prova che assegnando alla Confederazione le competenze per sorvegliare l'istruzione elementare nei Cantoni, si vollero stabilire certe regole generali, ma punto centralizzare la direzione delle scuole, opera che la gran maggioranza ha riconosciuto allora e riconoscerebbe ancor oggi senza dubbio pericolosa ed impraticabile.

« Esaminiamo l'art. 27 e veniamo alla grande questione di sapere se i suoi dispositivi autorizzano la Confederazione a fare una legge generale d'esecuzione.

« I nostri avversarii dicono: « L'articolo non parla di legge da farsi: chi deve provvedere all'istruzione primaria? i Cantoni. Qual'è la parte della Confederazione? Semplicemente quella di prendere delle misure contro i Cantoni che non facessero il loro dovere. Una legge federale è dunque esclusa ». E dicono anche: « La prova che non si è voluto creare una competenza legislativa federale è che il signor Weber, oggi presidente del Tribunale federale, aveva proposto che una legge fissasse il minimum dell'insegnamento e la sua proposta venne respinta ».

« E citano infine, in loro appoggio, l'opinione d'uomini distinti come i signori D.r Blumer, Dubs, ecc.

« Questi argomenti sembrano saldissimi: ma tuttavia non hanno che l'apparenza della verità.

« I nostri avversarii sanno come sappiamo noi non essere punto necessario che la Costituzione dica: Una legge sarà fatta, perchè si possa farne una. Potrei citare esempi numerosi; mi limiterò ad uno. L'art. 24 della Costituzione porta: « La Confederazione ha il diritto di alta sorveglianza sulla polizia delle arginature e delle foreste nelle regioni elevate ». Non dice che una legge dovrà farsi per l'esercizio di questo diritto di alta sorveglianza. E tuttavia se ne fecero due. Forse che in materia d'istruzione primaria non spetta ancora alla Confederazione il diritto d'alta sorveglianza? Chi sosterrà il contrario?

« Facendo quelle due leggi sulla polizia delle arginature e su quella delle foreste, la Confederazione ha forse tolto ai Cantoni *la cura di provvedere* a tale polizia? Niente affatto. Essa ha semplicemente stabilito delle regole generali in virtù del suo diritto di alta sorveglianza.

« Perchè dunque impedirle di fare in materia d'istruzione ciò ch'essa può fare in materia di arginature e di rimboscamenti? E si noti che la missione federale sulle scuole è espressa in modo più imperioso, poichè l'art. 27 ordina: « La Confederazione *prenderà* le misure necessarie contro i Cantoni che mancassero ai loro obblighi scolastici ».

« Quanto al rifiuto della proposta Weber, non ha certamente il significato che gli si presta. La Costituzione prevede delle competenze a diversi gradi. Talora è imperativa: « una legge federale stabilirà »; ciò significa che una legge è indispensabile; talora essa dice: « la Confederazione ha il diritto di statuire » od anche non parla di legge, ciò che non toglie che la Confederazione abbia il diritto di legiferare quando ciò sia necessario per l'esercizio del suo diritto di alta sorveglianza. Fino dal 1848, la Costituzione venne interpretata ed applicata in questo senso.

« Se dunque la proposta Weber venne respinta, ciò significa puramente che non si voleva in anticipazione prevedere la necessità assoluta di una legge federale per fissare il minimum dell'istruzione elementare. Questione d'opportunità, e nulla più.

« Il compianto D.r Blumer, del quale s'invoca l'opinione, non è più quì disgraziatamente per dirci se il suo pensiero non sia travestito. Ho riletto ciò ch'ei scriveva sull'art. 27, e vi trovo, mi sarebbe facile dimostrarlo, una opinione ben piuttosto conforme alla mia. Quanto al sig. Dubs, è vero ch'egli ha negato la competenza legislativa della Confederazione, ma nessun uomo può pretendere all'infallibilità. Noi non riconosciamo nemmeno quella del Papa.

« In un paese di libero esame come il nostro, la citazione d'autorità quali Blumer e Dubs non basta dunque perchè ognuno debba chinare il capo e dire: il maestro ha parlato!! Io constato ben piuttosto che fra gli uomini appartenenti all'opinione liberale, il sig. Dubs è, per quanto io mi sappia, il solo a negare in via assoluta la competenza legislativa federale. Invece 76 membri del Consiglio nazionale e 22 del Consiglio degli Stati hanno testè dichiarato solennemente, col decreto sottoposto alla votazion popolare, che la Confederazione ha il diritto di fare una legge sulle scuole. E nei ranghi di questa numerosa falange, voi non trovate soltanto dei giureconsulti radicali, come i Brunner, i Philippin, i Niggeler, i Morel, i Vigier, i Cornaz, gli Hoffmann, ma uomini dell'opinione liberale moderata, quali gli Aepli, i Roemer, i Birmann, i Tschudi. Questo splendido riconoscimento del diritto federale di legiferare, pronunciato dietro una discussione contradditoria, non dev'esso avere, agli occhi di un popolo democratico, una autorità ben maggiore dell'opinione di un solo scrittore? Non riveste d'esso al più alto grado il carattere della verità costituzionale e della leale interpretazione dei testi?

« Il diritto di legiferare essendo ammesso, è egli necessario di farne uso? È ciò che l'inchiesta ha precisamente per iscopo di stabilire, non soltanto per me, la cui opinione potè essere formata più presto nell'esercizio delle mie funzioni, ma per l'Assemblea federale e per il popolo svizzero. Se, come io non ne dubito, questa necessità è riconosciuta, sarà il caso in seguito di determinare in qual misura la legislazione federale è necessaria. Tutto ciò deve risultar dall'inchiesta. Per la natura stessa delle cose, una tale inchiesta, con un solo segretario, sarà forzatamente lunga. Dire fin d'ora quale ne sarà il risultato, sarebbe dire che l'inchiesta è superflua. Ed è perciò ch'io non

comprendo bene come si sia già potuto fare dei programmi particolareggiati ancor prima che l'inchiesta giudicata necessaria abbia avuto principio.

« Se quindi fino da oggi conchiudo, in massima, per la necessità d'una legge, ciò faccio appoggiandomi sulle esperienze che ho fatto e veduto fare dopo che l'articolo 27 è in vigore. Questo articolo non è rimasto ineseguito come taluni sembrano credere. A parecchie riprese, quasi sempre dietro ricorsi, l'Autorità federale dovette invitare dei Cantoni a mettere le loro Costituzioni e leggi in armonia con l'articolo 27. Così a Zug, i cattolici soltanto avevano diritto di voto per gli affari scolastici. A Svitto, i maestri erano nominati in parte dalle autorità ecclesiastiche; essi dovevano produrre un attestato quanto alla loro vita religiosa, erano esaminati dai parroci, ecc. Tutto ciò venne dichiarato contrario all'art. 27, il quale vuole che l'istruzione elementare sia posta *sotto la direzione esclusiva dell'autorità civile*.

« Il Cantone d'Appenzello Interno fu invitato ad introdurre un controllo della frequentazione scolastica, a far tenere in ordine i processi verbali delle Commissioni, a ridurre l'ampiezza delle circoscrizioni, ad aumentare il numero delle settimane di scuola, a diminuire quello dei giorni feriali e la durata dell'insegnamento religioso, ecc. ecc. Tutto ciò nell'intento d'applicare realmente il principio che l'istruzione primaria è *obbligatoria*.

« Il Cantone Ticino che voleva ridurre gli onorari dei docenti venne invitato a non farlo, onde non abbassare con ciò il livello delle cognizioni di coloro che devono impartire ai ragazzi ticinesi una istruzione *sufficiente*.

« La *gratuità* ha pure dato origine ad una circolare federale. Noi abbiamo considerato che tale principio implica soltanto la soppressione della tassa scolastica, e non deve estendersi ai manuali, quaderni, ecc. di cui l'allievo ha bisogno, a meno che il Cantone non voglia essere più liberale.

« E si ebbe pure ad occuparsi d'*igiene*, prescrivendo ad Appenzello Interno di migliorare i suoi locali di Scuola.

« Ma il dispositivo che diede luogo al maggior numero di ricorsi è quello della *laicità*. Così, sopra un ricorso venuto da Ilanz (Grigioni), fu deciso che una scuola confessionale non

poteva avere il carattere di scuola pubblica; che non poteva quindi ricevere sussidii da una pubblica amministrazione senza doversi immediatamente conformare a tutte le prescrizioni delle pubbliche scuole. Si invitò il Cantone di S. Gallo, che ha scuole separate per confessione, a far cessare al più presto tale stato di cose, ecc. ecc.

« Tutte queste decisioni vanno assai lontano. Esse hanno un carattere pienamente arbitrario, poichè risultano non da una legge, ma da semplici interpretazioni *in casu* dell'art. 27. Ora, io domando, non sarebbe immensamente meglio che tali punti siano regolati per quanto possibile dalla legge in modo uniforme? E non sarebbe assai più democratico?

« Io non arrivo davvero a comprendere come mai i nostri avversarii possano preferire l'arbitrio del Consiglio federale ad una legge discussa contradditoriamente e che potrebbe alla fin fine venir sottoposta all'approvazione del popolo.

« Molti in Isvizzera si dicono spaventati dalla prospettiva d'una legge federale che volesse tutto regolamentare, tutto centralizzare, organizzare la nostra istruzione del popolo sul modello di quelle scuole del secondo impero francese, delle quali si diceva: « Il ministro della pubblica istruzione non ha che ha premere sovra un bottone, ed immediatamente ne' trentaseimila Comuni di Francia si detta il medesimo tema, si fa la stessa lezione ».

« Non credo alla possibilità di legge simile in Isvizzera. La sola idea ne appare odiosa. Giammai il popolo nostro sopporterebbe la centralizzazione spinta a tal punto, ed avrebbe ragione.

« Ma io so bene che, senza spingermi tant'oltre, certi spiriti sognano tuttavia una legge passabilmente uniforme e minuziosa, che regoli molte cose, come ad esempio, il numero d'ore che ogni ragazzo dovrà passare di sua vita alla scuola, abiti egli la montagna od il piano, sia destinato all'industria od alla pastorizia, ecc., che determini il numero di scuole per ogni Cantone misurando per chilometri quadrati, che fissi la forma dei banchi, ed altre misure onde risulterebbero spese considerevoli pei Cantoni ed i Comuni.

« Non bisticcierò gli autori di simili progetti sulle loro intenzioni, della cui eccellenza sono persuaso. Non esaminerò nemmeno se lo stabilire siffatti minimi non avrebbe per risul-

tato il rilassamento per parte dei Cantoni che fanno di più, giustificando questo detto di un liberale zurigano: Noi non vogliamo un minimum federale d'istruzione perchè preferiamo un maximum cantonale. Ciò che havvi di certo si è che tali programmi spargono lo spavento nelle popolazioni e quanto meno offrono agli avversarii dell'art. 27 una magnifica base d'operazioni. È infatti una caratteristica del nostro popolo, nella sua generalità, di tenerci alle sue scuole come alla pupilla de' suoi occhi. Non soltanto ogni Cantone, ma ciaschedun Comune dove esiste lo zelo dell'istruzione popolare, vuol avere una certa qual latitudine onde adattare le sue scuole ai suoi bisogni, alle abitudini delle loro industrie, a quelle circostanze d'ogni sorta che fanno della Svizzera il più svariato paese d'Europa.

« In tale profonda varietà di condizioni, una legge di particolari uniformi, se anche si pervenisse a crearla, riuscirebbe certamente intollerabile ed impraticabile ».

Quì l'oratore cita e conferma le conclusioni del suo rapporto del 1877, che non furono mai seriamente combattute, del seguente tenore:

« La elaborazione d'una legge federale che entri nei parti-
« colari e nel vivo delle questioni è opera irta di difficoltà:
« siffatta legge non mancherebbe di sollevare l'ostilità delle
« popolazioni e di venire respinta dal referendum o, se passasse,
« di essere molto imperfettamente eseguita. La sola legge fe-
« derale che debbasi consigliare è una legge che si limiti a
« sviluppare l'art. 27 nel suoi aspetti generali, lasciando ai
« Cantoni molta libertà d'azione per l'applicazione dei principii
« costituzionali ».

« L'agitazione tanto viva testè sorta nella Svizzera, domanda l'oratore, non prova d'essa che i miei apprezzamenti del 1877 erano giusti? Poichè è ben più la tema di una legge minuziosa distruggente ogni autonomìa dei Cantoni e dei Comuni quella che ha inquietato tanti animi, anzichè la prospettiva di una legge per sè stessa.

« Non entrerò a tracciare i limiti nei quali a parer mio dovrebbe contenersi una legge federale. Nel rapporto del 1877 ho abbozzato un progetto di questo genere, e non esito a dire che parecchi punti di esso potrebbero ancora venir soppressi con vantaggio.

« Comunque sia, la mia convinzione profonda è questa, che le Autorità non pensano nè possano pensare a fare una legge particolareggiata, e dichiaro che se, per impossibile, una tal legge venisse ad essere proposta, io sarei il primo a combatterla ».

III.

« Fra i punti messi avanti come elementi necessari della futura legislazione scolastica, due sopra tutti hanno suscitato viva emozione: la *libertà d'insegnamento* e la *scuola laica*.

« La Costituzione federale ammette implicitamente il diritto di fondare scuole private, poichè dice « L'istruzione elementare è obbligatoria, e nelle scuole pubbliche gratuita ».

« Ammette parimenti che tali scuole private ponno avere un carattere confessionale quando dice: « Le scuole pubbliche — dunque le scuole pubbliche soltanto — devono poter essere frequentate dagli aderenti di tutte le confessioni, senza ch' essi abbiano menomamente a soffrire nella loro libertà di coscienza e di fede ».

« Ora, in certe teorie pubblicamente sviluppate, si è voluto vedere una minaccia contro l'insegnamento privato.

« Se infatti vi fossero, ciò che non posso ammettere, delle menti che pensano ad opprimere le scuole private, contrariamente al voto formale della Costituzione, penso che i loro progetti andrebbero ad urtare contro l'opposizione della gran maggioranza del popolo svizzero e de'suoi rappresentanti. La libertà d'insegnamento è corollario necessario della libertà di coscienza, e di tutte le libertà individuali e collettive. Il padre-famiglia che non trova nella scuola pubblica quanto desidera per l'educazione dei suoi, deve poter affidarli ad un maestro di sua fiducia. Ma, dal canto suo, lo Stato conserva il diritto ed ha il dovere di assicurarsi che tutti i figliuoli del popolo sono soggetti alla regola comune dell'istruzione primaria obbligatoria, e che tale istruzione è realmente sufficiente.

« Nell' esercizio di questo diritto, io domando che lo Stato non sia sofistico più del necessario; in una legge federale, io sconsiglierei assolutamente talune misure rigorose alle quali s'è potuto pensare, convinto come sono ch'esse andrebbero contro lo scopo. Il rispetto scrupoloso dei diritti reciproci, ecco la sola base su cui possa saldamente innalzarsi l'edificio della legge federale.

« Eccomi ora alla questione più delicata, più cocente di quante trovansi in discussione: quella della scuola laica. Ed io la tratterò con una completa serenità, poichè non vi porto che sentimenti di conciliazione e di tolleranza e di quella tolleranza, vera però che come diceva l'anno scorso al Tiro federale di Friborgo, deve provenire dalla elevazione dello spirito e della fratellanza.

« Le lotte religiose hanno fatto molto male nella Svizzera. Opino che non sia stato sempre possibile di evitarle; la libertà di coscienza suscita forzatamente la discussione e la lotta; ma credo che tali lotte sarebbero state assai meno accanite quando lo Stato, rappresentante la universalità dei cittadini, si fosse sempre contenuto ne' limiti d'una giusta neutralità, e si fosse limitato a far rispettare, da tutte le parti, i diritti e le libertà di ciascuno.

« Se, nei secoli anteriori, si potè avere un concetto ben diverso delle funzioni necessarie dello Stato, il concetto moderno diventa sempre più quello che addito. In materia di coscienza individuale, le maggioranze nulla significano. La democrazia può fare e disfare le leggi: essa non può impedire ad un uomo di credere ciò che gli piace e di soffrire nelle fibre più intime del suo essere se la legge lo costringe a fare ciò che ripugna alla sua coscienza religiosa. Ah, mi so bene che la Società ha delle esigenze imperiose; che p. es., lo Stato non può privarsi dei suoi difensori ed esentuare dei cittadini dal servizio militare perchè asseriscono che la loro fede religiosa lor proibisce di portare le armi. Ma so egualmente che quando non havvi una necessità assoluta di far piegare la coscienza alla legge esteriore, è savio, prudente, umano, repubblicano e veramente democratico di rispettare la coscienza individuale, vale a dire ciò che v'ha di più grande nell'uomo, ciò che più lo avvicina alla Divinità.

« Orbene, forse che voi rispettate questa coscienza, forse che voi rispettate l'opera della Divinità, che ha creato l'uomo a sua immagine, quando pretendete imporre al fanciullo, contro la volontà della propria famiglia della quale torturate la fede, un insegnamento religioso qualunque? Voi dite che è per suo bene! Ma siete poi sicuri che le vostre dottrine siano unicamente le giuste? Voi rispondete di sì. Ma altri sostengono l'opposto con energia. A chi dovremo noi credere?

«Il solo mezzo per uscire da tante contradizioni si è di proclamare in materia religiosa la neutralità assoluta dello Stato e di tutte le istituzioni obbligatorie dello Stato; si è di procedere come Neuchâtel ha proceduto quando decretò che l'istruzione religiosa è affare delle famiglie, che l'affidano liberamente alle persone di loro scelta.

« Voi avete fatto da dieci anni l'esperienza di tale sistema, cari concittadini. Ve ne lagnate voi? Vorreste mai tornare indietro? E come fareste, ditelo, con tale moltiplicità d'opinioni religiose che regnano fra di voi e che sono alla fin fine un frutto della libertà? La legge neusciatellese del 1872, che si accusava dover essere una legge d'irreligione e d'ateismo, si mostrò in pratica legge di pace e di giustizia per tutte le confessioni. E non ne ho mai temuto diversi risultati, perocchè il sentimento che l'ha inspirata fu quello del rispetto profondo della coscienza religiosa di ciascun cittadino.

«Non siamo d'altronde i soli ad aver fatto simile esperienza ed a felicitarcene. Gli Americani, discendenti dei puritani di Scozia, gente dalle forti convinzioni religiose, hanno posto già da lungo tempo fuori del programma delle scuole pubbliche l'insegnamento religioso. Essi non hanno voluto tollerare che nelle scuole pagate col danaro di tutti, le credenze di una Chiesa fossero insegnate di preferenza a quelle d'un'altra, perchè gli aderenti di ogni setta volevano potervi mandare liberamente i loro figliuoli. E, cosa rimarchevole, furono i cattolici, in America, ad essere i più ardenti in questa campagna per la laicizzazione dell'insegnamento.

«Altri Cantoni svizzeri, altri paesi, come il Belgio e la Francia, si misero sulla medesima via e non avranno a lamentarsene più di noi. E poichè ho accennato al Belgio, concedetemi di esporre quì un ricordo personale.

« Sapete come dal punto di vista religioso il Belgio sia profondamente diviso. Anni sono, quando la maggioranza liberale giunse al potere, essa s'occupò tosto di riformare la legge sulla istruzione elementare. Il ministro del Belgio a Berna venne a pregarmi di fornirgli informazioni su quanto praticavasi in Isvizzera, specialmente per rapporto all'istruzione religiosa. Gli consegnai fra altre la legge di Neuchâtel osservandogli che si era soddisfatti da noi delle sue disposizioni.

« Sapete ciò che quella legge contiene circa la questione che ci occupa. Eccolo:

« L'insegnamento religioso è distinto dalle altre parti della « istruzione (art. 79 della Costituzione cantonale). Questo inse- « gnamento è facoltativo.

« Esso si dà conforme la libera scelta e la volontà delle « famiglie.

« Le Commissioni d'educazione devono determinare le ore « destinate all'insegnamento religioso. Esse veglieranno special- « mente acchè dette ore possano essere fissate in momenti con- « venienti della giornata, sia prima, sia dopo le altre lezioni.

« I locali scolastici stanno di diritto a disposizione di tutti « i culti per l'insegnamento religioso. Quando siavi concorrenza « di domande per le medesime ore, le Commissioni decidono in « favore della maggioranza dei fanciulli chiamati a seguire detto « insegnamento, senza che tuttavia, per effetto di tali disposi- « zioni, una o parecchie minoranze possano trovarsi totalmente « escluse dall'uso dei locali.

« Le Commissioni non devono intervenire nè per la scelta « ed, al caso, gli onorarî delle persone incaricate dell'insegna- « mento religioso, nè per il carattere ed il programma di tale « insegnamento (art. 18 a 21 della legge).

« Orbene, poco tempo dopo io ricevevo la nuova legge belga « ed ecco cosa essa contiene:

« Art. 4. — L'insegnamento religioso è lasciato alla cura « delle famiglie e dei ministri dei varî culti.

— « Un locale nella scuola è messo a disposizione dei culti per « darvi sia prima, sia dopo l'ora delle lezioni l'insegnamento « religioso ai fanciulli della rispettiva comunione che frequen- « tano la scuola ».

« L'influenza della legge neusciatellese sembrami essere stata evidente.

« Perchè la Svizzera tutta non seguirebbe questi diversi paesi? Perchè? Perchè, signori, noi tocchiamo qui ad una delle più grosse difficoltà della situazione.

« Abbenchè la Costituzione federale sia assai chiara non soltanto nell'art. 27, ma altresì nell'art. 49, che dà al padre- famiglia il diritto esclusivo di disporre dell'istruzione religiosa de' suoi figli fino all'età di 16 anni, sonvi molte persone in tutti

i campi politici o religiosi, che non possono rassegnarsi alla neutralità della scuola, perchè temono di perdere influenza sull'educazione della gioventù.

« Molte persone credono altresì che la scuola mancherebbe d'una solida base educativa se l'insegnamento religioso non vi fosse impartito siccome il ramo essenziale del programma. Benissimo, ma qual'è l'insegnamento religioso che quelle persone considerano? Evidentemente, se è un protestante che parla, si tratterà della religione protestante; se è un cattolico intenderà la sua; se colui che parla è ortodosso o liberale, nazionale od indipendente, egli vorrà veder insegnate le dottrine care al suo cuore, ad esclusione di tutte le altre. Ma cosa diventano con tale sistema, le minoranze religiose che si trovano esse pure nella scuola pubblica? Si ha egli il diritto di mettersele sotto i piedi?

Io credo che non si debba disputare assolutamente ai Cantoni il diritto di lasciare l'insegnamento religioso nel programma scolastico, ma sotto la condizione assoluta che nessuno sia costretto di seguirlo, e che nessuna disuguaglianza ne risulti fra gli allievi: sotto la condizione puranco che, all'infuori della lezione di religione facoltativa, il resto dell'insegnamento non abbia nessuna tendenza confessionale.

« L'esperienza che ho fatto dacchè m'occupo di questioni scolastiche, mi ha convinto che se le famiglie e le Chiese non fanno il loro dovere per inculcare al fanciullo le credenze religiose, sempre così intimamente collegate ai dogmi confessionali, non è la scuola pubblica, nella quale si trovano forzatamente seguaci di tutte le confessioni, che possa supplirvi. E se, per l'incontro, le famiglie e le Chiese hanno fatto sotto questo rapporto il loro dovere, ciascuna a suo modo, la scuola deve alla sua volta rispettare l'opera loro evitando di intralciarla con un insegnamento religioso dal loro dissimile. La sola vera base educativa della scuola pubblica, aperta a tutti, è dunque, a mio giudizio, il rispetto assoluto di tutte le convinzioni religiose; per conseguenza la neutralità.

« Si parla assai in questi momenti, specie nella Svizzera tedesca, d'un insegnamento religioso sedicente inter-confessionale che potrebbe venir dato a tutti i fanciulli senza distinzione di culto. Ho già detto, nel mio rapporto del 1877, che non

credevo alla possibilità di mettere le confessioni, per conseguenza le famiglie, d'accordo sopra un tale insegnamento. Il *Bund* del 26 settembre ha pubblicato un articolo d'un partigiano reputatissimo di tale idea, che mi conferma pienamente nel mio modo di vedere».

«L'insegnamento da esso preconizzato consisterebbe in una specie di religione naturale combinata con la storia biblica, una specie di religione degli onest'uomini, nella quale, secondo la pittoresca espressione di Vittor Hugo si «monderebbe Iddio» sbarazzandolo di una parte delle nozioni, che l'Antico Testamento, cioè la teologia israelitica, ha sparse sul suo conto; si spoglierebbe il Cristo della sua divinità, si ridurrebbe l'insegnamento biblico ad un corso di morale indipendente e laica.

«Dal punto di vista filosofico, un tale insegnamento preso in sè stesso può essere sostenuto. Ma ciò onde son persuaso, si è che se voi l'introducete nella scuola, voi non potreste renderlo obbligatorio, perchè tosto sollevereste contro di voi la rivolta delle famiglie che vi direbbero: Pretendere che il fondamento della morale è indipendente dai dogmi ai quali noi crediamo, è scuotere nel cuore dei nostri figli le convinzioni che ci son care, è un'offenderci nella nostra libertà di coscienza, e violare la Costituzione federale.

«La prova che in ciò non mi sbaglio, si è che vivissime proteste contro questo punto di uno fra i programmi pubblicati in vista della nuova legge, sono sorte da diverse parti, e che la parola d'ordine: noi non vogliamo una nuova religione nella scuola, non vogliamo una religione federale, ha fatto raccogliere migliaia e migliaja di firme per la domanda di referendum.

«Ancora una volta, non sarebb'egli più semplice di fare come gli Americani, come i Neusciatellesi, come i Belgi, e di tagliar corto alla difficoltà decidendo che l'insegnamento religioso sia lasciato alle famiglie ed alle confessioni cui le famiglie appartengono?

«La scuola laica non mancherà perciò di una base educativa. Sentite cosa dice la legge del Massachussets dove la scuola laica è stabilita da gran tempo:

«I maestri devono sforzarsi d'inculcare nel cuore della gio-
«ventù affidata alle loro cure la pietà, la giustizia, il rispetto
«della verità, l'amor della patria e la benevolenza per tutti

«gli uomini, la sobrietà, la castità, la moderazione, la tempe-
«ranza, e tutte le altre virtù che formano l'ornamento della
«società e la base della Repubblica. Essi devono insegnare ai
«loro allievi, mediante spiegazioni alla portata dell'età loro,
«come queste virtù tendono a mantenere e perfezionare le
«istituzioni repubblicane, a garantire a tutti gl'inestimabili
«benefici della libertà e ad assicurare la loro propria felicità,
«e come i vizii opposti conducono inevitabilmente alle più di-
«sastrose conseguenze».

«Non è questo, o signori, un maschio e nobile programma? E ascoltate ancora cosa dice la legge belga:

«Il maestro non negligerà nessuna occasione d'inspirare
«agli allievi l'amore ed il rispetto delle istituzioni nazionali e
«delle pubbliche libertà. E si asterrà, nel suo insegnamento,
«da qualsiasi attacco contro le credenze religiose delle famiglie
«i cui fanciulli gli sono affidati».

«Amo credere che i maestri neusciatellesi non mancano d'insegnare le stesse cose ai nostri figliuoli e ch'essi non si lasciano sorpassare, quanto a tolleranza e patriottismo, nè dai loro colleghi degli Stati Uniti nè da quelli del Belgio.

«Sono non meno sicuro che il nostro popolo non è divenuto irreligioso nè immorale — ben al contrario — perchè noi abbiamo rimesso alle famiglie ed alle confessioni la cura di provvedere all'insegnamento religioso propriamente detto, seguendo questa massima dell'Evangelio: Date a Cesare ciò ch'è di Cesare, a Dio ciò ch'è di Dio.

IV.

«Signori e cari concittadini! Mi resterebbe a discorrere di un ultimo punto, *la laicità del personale insegnante*. Ma una circostanza speciale, che vi espongo, mi toglie di farlo in tutti i suoi particolari.

«È appena d'uopo ricordarvi ch'io sono in massima partigiano della completa laicità della scuola. Nel 1871, quando la legge neusciatellese venne elaborata, eranvi nelle scuole pubbliche del Landeron tre suore insegnanti. Ho proposto di mettere nella legge che gli ordini religiosi non possono insegnare nelle scuole pubbliche, ed ecco quali erano i miei motivi.

«Il Comune di Landeron, cattolico in maggioranza, conta

buon numero di famiglie protestanti. Queste non potevano risolversi, lo si comprende, a mandare i loro figli dalle suore: avevano perciò dovuto, onde allevarli nelle loro credenze religiose, fondare delle scuole private che vegetavano miseramente, perchè quelle famiglie, poco agiate, non potevano retribuire buoni maestri e buone maestre.

« Era giusto che in un Cantone, dove l'istruzione è obbligatoria e gratuita, delle minoranze religiose fossero escluse dal beneficio delle scuole pubbliche, per le quali dovevano esse pure contribuire coll'imposta, perchè quelle scuole erano abbandonate ad una tendenza confessionale esclusiva?

« No, o signori, il sentimento di giustizia del popolo neuscia-tellese era troppo grande perchè cosiffatta situazione potesse durar più a lungo. Non vi fu nella misura da noi presa verun sentimento d'ostilità contro i nostri concittadini cattolici. Me ne appello a loro stessi, hanno essi mai avuto da rimproverarci un solo atto d'intolleranza? Non son dessi liberi, nell'esercizio del loro culto, al pari dei protestanti? Essi devono sapere che noi li amiamo, che rispettiamo le loro credenze, ma noi domandiamo che anch'essi rispettino le nostre. I loro figli ponno venire nelle nostre scuole senza nulla sentirvi che possa portar ombra ai loro sentimenti religiosi. Siamo noi stati ingiusti, domandando per i nostri, nelle loro scuole, la reciprocanza?

« Ecco quello che abbiam fatto e da parte mia non l'ho mai lamentato.

« Come Cantone, avevamo incontestabilmente il diritto, e lo conserveremo, comunque vadino le cose, d'agire così. Ma la questione che si posa oggi è di sapere se la Costituzione federale esclude anche gli ordini religiosi dall'insegnamento, oppure se i Cantoni possono conservarli.

« Ciò che devesi anzitutto constatare si è che non havvi nella Costituzione nessun espresso dispositivo portante: gli ordini religiosi sono esclusi dall'insegnamento. — Un dispositivo consimile era stato proposto all'epoca della riforma federale, ma la proposta cadde respinta.

« Se tal dispositivo esistesse, la questione sarebbe sciolta. Ma siccome non esiste, occorre sapere se, appoggiandosi sopra altri testi, si possa giungere al medesimo risultato.

« Voi non ignorate che dei ricorsi venuti da due Comuni lu-

cernesi, Ruswil e Buttisholz hanno chiesto alle Autorità federali di pronunciare tale esclusione.

« Ma il Consiglio federale e dopo di lui la Commissione del Nazionale, (i sei membri presenti, di cui tre radicali) hanno considerato che i motivi di detti ricorsi non apparivano sufficientemente fondati. Il Consiglio Nazionale era in procinto di statuire, allorchè ricevette da Zug, da Friborgo e da Lucerna altre petizioni che esponevano nuovi motivi e nuovi fatti. In giugno dello scorso anno, il Nazionale risolse dunque di rinviare tutta la faccenda al Consiglio federale invitandolo a fare una inchiesta speciale sugli asserti dei nuovi ricorrenti ed a sottoporre poscia all'Assemblea le proposte che potessero giudicarsi necessarie.

« Tale inchiesta sta ora compiendosi per le cure del Dipartimento federale dell'Interno. Non ne conosco assolutamente i risultati, ecco perchè non posso nè voglio pregiudicare lo scioglimento che sarà proposto in una questione costituzionale tanto delicata.

« Ma in ogni caso, ciò che deve aspettarsi dalle Autorità federali, si è ch'esse porteranno nell'esame della questione lo spirito di saviezza, di giustizia e di moderazione che solo permetterà di uscire vantaggiosamente da una situazione che io considero come se potesse divenire assai critica. M'astengo quindi dal dirne di più su tale questione ancora allo studio, e che non può venire risolta se non dietro coscienzioso esame dei fatti e dei testi costituzionali. Ma se noi siamo decisi a penetrarci seriamente del rispetto della Costituzione, non tolleremo perciò appunto che questa Costituzione venga violata da chicchessia.

« Signori e cari Concittadini,

« Sono stato ben lungo, e tuttavia non ho potuto che sfiorare così vasto soggetto. Devo affrettarmi di riassumermi. »

« Ecco la mia prima conclusione:

« *Quanto al decreto sottoposto alla votazione popolare del 26 novembre,* penso che i miei concittadini di tutte le opinioni politiche e religiose non devono esitare ad accettarlo. *Esso non pregiudica l'avvenire, ed il suo rifiuto non cangierebbe nulla alla situazione di diritto costituzionale.* All'invece, il rifiuto porterebbe un intacco morale all'art. 27 della Costituzione federale.

Voi siete stati, il 19 aprile 1874, più di 16,000 per adottare quella Costituzione. Oggi si tratta di mantenere la conquista più ideale ch'essa racchiude, quella che fu salutata col maggior entusiasmo da tutti i figli di Neuchâtel.

« Ed ecco la mia seconda conclusione:

« *Quanto alla legge federale da farsi*, noi siamo in massima per la sua elaborazione, ma ci riserviamo di vedere ciò ch'essa conterrà, per adottarla se sia conforme ai nostri principii, per combatterla e respingerla nel caso contrario.

« Se volete permettermi di formulare in via generale i voti del popolo neusciatellese per quanto io credo conoscerli, ecco come io definisco l'attitudine che noi prenderemmo tutti di fronte ad una legge federale.

« Se si tratta di una legge sviluppante gli aspetti generali dell'art. 27 lasciando ai Cantoni ed ai Comuni la loro parte d'iniziativa e la libertà d'azione necessaria per eseguirla secondo le loro condizioni speciali, noi l'accetteremo. — Ma se si trattasse, contro ogni attesa, di una legge minuziosa, che tolga di fatto ai Cantoni la direzione delle loro scuole, di una legge sofistica ed insopportabile, noi la respingeremmo.

« Se si tratta d'una legge che rispetta le scuole private sempre assicurando l'osservanza, senza rigori inutili, delle prescrizioni dell'art. 27, noi l'accetteremo. — Ma se, contro ogni attesa, si trattasse d'una legge tendenziosa, minacciante la libertà di queste scuole noi la respingeremmo.

« Se si tratta d'una legge che garantisca in modo efficace e completo la libertà di coscienza di tutti nelle scuole pubbliche, noi l'accetteremo con entusiasmo. — Ma se si trattasse, contro ogni attesa, d'una legge introducente nella scuola, sotto una forma qualunque, una nuova oppressione delle coscienze, noi la respingeremmo energicamente.

« Signori e cari concittadini!

« Ho fiducia nell'avvenire. Sono persuaso che le misure legislative che potranno essere elaborate corrisponderanno a questi principii. Se io sono chiamato a cooperare a quest'opera eminentemente patriottica, si è nel senso di questi principii che continuerò a lavorare, e ciò facendo mi sarà dolce di sentirmi come fin qui d'accordo col passato liberale del mio Cantone e con le opinioni progressiste, generose e tolleranti dei miei concittadini ».

Necrologio sociale

GIOVANNI BATTISTA PIODA

Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario svizzero presso il Regno d'Italia è morto a Roma la sera del 9 corrente mese.

La ferale notizia, come di pubblica sventura incôlta alla Patria, colla rapidità del fulmine corse da un capo all'altro della Svizzera, e il Consiglio federale, fattosi interprete del lutto nazionale, esprimeva le sue condoglianze alla desolata famiglia col seguente telegramma:

« È con profondo dolore che apprendiamo la morte del signor ministro Pioda. Vi preghiamo di aggradire l'espressione della nostra viva e dolorosa simpatia, colla quale ci associamo al lutto che vi ha colpiti. Noi perdiamo nel signor Pioda un antico e venerato collega, che ci era caro, un degno e zelante rappresentante, di cui l'intiero paese deplorerà la perdita ».

Giovanni Battista Pioda, nato il 4 ottobre 1808 da una delle più distinte famiglie di Locarno, si dedicò fino dalla giovinezza con prepotente inclinazione allo studio della giurisprudenza nelle università di Napoli e di Pavia. Egli era ancora studente nell'ultima di queste università nel 1830, epoca in cui si agitava da noi la riforma della costituzione promossa da Franscini, Luvini, Peri e Lurati; e il nostro Pioda, alla testa della studiosa gioventù di quel tempo, si produceva nell'arena politica con una splendida memoria intitolata: *Osservazioni intorno alla riforma della costituzione del Cantone Ticino.*

Nel 1834 veniva eletto Procuratore pubblico, nel quale officio, superiore ad ogni meschino pregiudizio, si fece sempre un dovere, non d'insevire contro i prevenuti, ma di difendere la legge e la società.

Quando nel 1839 la reazione aveva demolito l'opera liberale del 1830, il nostro giovane patriota prese parte al movimento sempre memorabile, che riconquistava le pubbliche libertà; e allora il governo reazionario essendosi dato alla fuga, si elesse un governo provvisorio, di cui si chiamò G. B. Pioda a far parte insieme a Franscini ecc.

Quì comincia la carriera politica del nostro Pioda. Accanto a Franscini, il giovane subiva i freni della esperienza del più

attempato, ma vicendevolmente l'uno inspirava e confortava l'altro e da questo accordo fortunato venne fuori quel tesoro ridondante di leggi, instituzioni e provvidenze, per cui ha vanto il periodo che si compiva colla nuova costituzione federale.

Sotto l'antico statuto federale G. B. Pioda era deputato alla Dieta; nel 1848 venne eletto deputato al Consiglio nazionale e ne fu onorato ben tosto della presidenza; e quando alla morte di Franscini s'aprì un seggio nel Consiglio federale egli vi fu designato dalla voce pubblica e dai suffragi dell'Assemblea federale.

Ma la sua residenza a Berna fu breve. Nel 1864 moriva a Torino il sig. Torte, rappresentante della Svizzera presso il Re d'Italia. Il Consiglio federale non poteva esitare sulla scelta del suo successore, poichè nel settennio che egli sedette nel Consiglio esecutivo della Confederazione aveva dimostrato presso i suoi colleghi che non si poteva fare una scelta migliore. A Torino, poi a Firenze e da ultimo a Roma, ebbero largo campo di manifestarsi i talenti del Diplomatico svizzero, il quale seguendo lo sviluppo progressivo del movimento italiano seppe mantenere fra i due paesi le più amichevoli relazioni.

Uno degli interessi i più gravi affidati all'Ambasciata svizzera in Italia era quello che riguardava le strade ferrate. Difficoltà e ostacoli d'ogni genere erano sorti su questo ingrato cammino: non ci voleva che la perizia, la costanza, la imperturbabilità del nostro Pioda per vincere ad uno ad uno questi ostacoli e per condurre il gravissimo oggetto al desiderato fine.

Nè meno felice in generale fu in tutte le trattative che condusse a Roma, dove egli seppe farsi amare e rispettare col suo carattere nobilissimo e franco, senza infingimenti, nè boria, nè debolezza; e si dedicò con tutta sollecitudine a proteggere gl'interessi de' suoi connazionali.

Fra noi nessuno forse tra gli uomini che ebbero autorità nella nostra Repubblica lasciò così integra fama di non aver fallito mai al proprio dovere per riguardi privati. Eppure egli aveva opinioni liberalissime e fede vivissima nell'avvenire e nel trionfo definitivo d'ogni liberale idea.

Nei rapporti privati egli fu non solamente generoso, ma sensibilissimo ed espansivo e tenace nell'amicizia. In lui la cortesia era natura, e certo l'aveva con la lealtà dell'animo

ereditata dal padre, che fu uomo liberalissimo e di carattere antico. Nei rapporti di famiglia poi, nessuno fu più di lui onesto ed affettuoso figlio, marito, padre e fratello.

Membro di quasi tutte le nostre associazioni patriottiche e filantropiche, G. B. Pioda manifestò ultimamente una speciale simpatia per quella degli Amici dell'Educazione del Popolo di cui prese a cuore con saggi consigli e coll'opera lo sviluppo e il prosperamento, e ne onorò di suo intervento la recente adunanza in Locarno dove mostravasi così lieto ed espansivo, che niuno avrebbe detto allora che fosse così vicina la sua ultima ora.

Ma pur troppo, tornato a Roma, la malattia che da tanti anni lo travagliava, volle farne una vittima, e dopo l'alternativa di timori e di speranze, cessò di vivere e di penare il nostro grande Concittadino.

Sulla sua tomba ora piange inconsolabile la Patria, e non solo la patria, ma tutta la vicina terra italiana, che per mezzo di Re Umberto espresse alla desolata famiglia il compianto per sì dolorosa perdita.

Su quella tomba noi pure deponiamo un povero fiore, ma accompagnato dal voto, che non tardi il paese ad innalzare al degno Concittadino un monumento della pubblica stima e riconoscenza.

Dalla Cancelleria della Società di M. S. fra i Docenti ci vengono spedite le due seguenti

Rettifiche.

Ripariamo ad una involontaria dimenticanza occorsa nel Rendiconto dell'adunanza della Società di M. S. dei Docenti pubblicato nel numero precedente. — Durante la seduta venne distribuita a tutti i presenti la Necrologia della socia *Emilia Simonini*, morta a Zurigo il 4 maggio p. p., scritta e stampata dall'addolorato genitore, che la dedicò ai membri della Società suddetta in occasione della loro assemblea.

Così, come ce ne avverte il socio onorario sig. cons. di Stato Pedrazzini colla *Libertà*, una lacuna esiste nel *sunto* del suo discorso, là dove è parola della proposta da lui fatta in Governo per l'aumento del sussidio dello Stato alla Società. Quanto abbiam riferito noi, vuole si completi con questa aggiunta: « che i suoi signori Colleghi non in forma di posta budgetaria, si chiarirono eventualmente disposti ad appoggiare quello aumento di sussidio, ma con una vera e propria riforma della legge; modo per verità più corretto e che infatti fu in seguito adoperato ».

CANCELLERIA SOCIALE.

BELLINZONA — TIP. E LIT. DI C. COLOMBI.